



## TRAMITE PEC

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali**  
Via C. Colombo 44 - 00147 Roma  
[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

e p.c.  
**Arpa Puglia**  
Corso Trieste 27 - 70126 Bari  
[ambienti.naturali.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambienti.naturali.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**TAP Trans Adriatic Pipeline AG Italia**  
[tapitalia@tap-ag.com](mailto:tapitalia@tap-ag.com)

**Oggetto: "TAP Trans Adriatic Pipeline" – Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni A.45  
parte 2 e A.24 del Decreto MATTM di compatibilità ambientale n. 223  
dell'11/09/2014**

Rif. DVA MATTM prot. 21442 del 19-09-2017 (prot ISPRA 45743/2017), DVA MATTM prot. 21492  
(prot ISPRA 45857/2017),

Egregi Signori,

con riferimento all'oggetto, si trasmettono le relazioni tecniche che l'Istituto ed Arpa  
Puglia congiuntamente hanno predisposto relativamente alle prescrizioni A.45 parte 2 ed  
A.24 sulla base della documentazione sino ad oggi pervenuta.

Con i migliori saluti.

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE  
I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

**Il Direttore**  
**Ing. Mario C. Cirillo**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)



PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA  
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

**TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA**

**VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N° A.24  
(D.M. 223/2014 come modificato dal D.M. 72/2015)**

Roma, 31/10/2017

## Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>PRESCRIZIONE N° A.24 D.M. 223/2014.....</b>	<b>1</b>
2.1	TESTO DELLA PRESCRIZIONE .....	1
2.2	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	2
2.3	SINTESI DEI DOCUMENTI .....	2
2.4	OSSERVAZIONI E CRITICITÀ.....	3

## **1 PREMESSA**

La presente nota tecnica congiunta riguarda la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.24 di cui al D.M. n. 223 del 11/09/2014 e s.m.i relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia - Proponente Trans Adriatic Pipeline (TAP), che richiede al Proponente di produrre un “*progetto della rete di monitoraggio in continuo delle emissioni degli inquinanti e del rumore indotte dal PRT che dovrà essere predisposto, in accordo con ARPA Puglia, dovrà contenere anche le azioni che saranno intraprese qualora venissero superati i valori limite previsti dalla normativa vigente*”.

Il citato D.M. n. 223 del 11/09/2014 inizialmente, per la verifica dell’ottemperanza alla prescrizione A.24 in esame, attribuiva all’ARPA Puglia il ruolo di “Ente Vigilante”. Il coinvolgimento dell’ISPRA discendeva da una richiesta indirizzata al MATTM ed effettuata da ARPA Puglia (nota prot. 43932 del 04/08/2015), con la quale l’Agenzia chiede una “*formale collaborazione ad ISPRA per l’affiancamento in tutte le prescrizioni che la vedono coinvolta*”, collaborazione che l’ISPRA ha accettato comunicandola all’ARPA Puglia con nota prot. 43569 del 02/10/2015 (prot. dell’Agenzia 55710 del 06/10/2015).

Il Decreto direttoriale del MATTM n. 262 del 18.09.2017 determina la cessazione dell’avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all’art. 2) del D.M. 223 dell’11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni; in particolare revoca ad ARPA Puglia i compiti in qualità di Ente Vigilante per le prescrizioni A.24 e A.45 parte 2.

Con successiva nota prot. n. 21492 del 19/09/2017 il MATTM dispone che l’ISPRA, anche avvalendosi del sistema agenziale, provveda alla istruttoria tecnica delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni n. A.24) e A.45) parte 2 e, a tal fine, chiede alla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia di volere trasmettere ad ISPRA tutta la documentazione già inviata al precedente Ente Vigilante, integrata con eventuali atti acquisiti nel corso dell’iter non ancora concluso.

La presente nota tecnica congiunta si riferisce all’analisi della documentazione trasmessa da TAP Trans Adriatic Pipeline AG con nota LT-TAPIT-ITSK-00848 del 18/11/2016 (prot. Ispra 67688 del 22/11/2016 e prot. ARPA Puglia 69372 del 21/11/2016) e denominata “Progetto della Rete di Monitoraggio” doc. IAL00-ERM-643-Y-TAE-1044 Rev.02 Novembre 2016.

Di seguito si descrive la documentazione inviata da TAP e si riportano le eventuali osservazioni e le criticità rilevate dagli esperti dei due Enti coinvolti nell’analisi.

## **2 PRESCRIZIONE N° A.24 D.M. 223/2014**

### **2.1 TESTO DELLA PRESCRIZIONE**

*Il progetto della rete di monitoraggio in continuo delle emissioni degli inquinanti e del rumore indotte dal PRT che dovrà essere predisposto, in accordo con ARPA Puglia, dovrà contenere anche le azioni che saranno intraprese qualora venissero superati i valori limite previsti dalla normativa vigente. Il numero e la posizione delle centraline e il programma di misure dovranno essere concordati con ARPA stessa. I parametri rilevati dovranno essere elaborati,*

*registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare preventivamente con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di immissione<sup>1</sup> e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze, nonché un sistema di allerta per condizioni meteorologiche o emissive critiche per la qualità dell'aria della zona. La realizzazione della rete e le attività di monitoraggio saranno a carico della società proponente.*

## 2.2 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

**“Progetto della Rete di Monitoraggio”** - Doc. n° IAL00-ERM-643-Y-TAE-1044 Rev. 02 Novembre 2016, trasmesso con nota LT-TAPIT-ITSK-00848 del 18/11/2016 (prot. Ispra 67688 del 22/11/2016 e prot. ARPA Puglia 69372 del 21/11/2016).

## 2.3 SINTESI DEI DOCUMENTI

Il proponente dichiara che il Progetto della Rete di Monitoraggio in continuo delle emissioni degli inquinanti atmosferici e del rumore indotte dall'esercizio del Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) è stato redatto in conformità a quanto riportato nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) predisposto in ottemperanza alla prescrizione A.31 del DM 223/2014.

Il proponente precisa che il documento, a differenza di quanto contenuto nel PMA, ha come obiettivo il solo monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (analizzate in termini di concentrazioni al suolo dei principali inquinanti atmosferici) e di rumore da PRT, così come richiesto dalla prescrizione A.24 in oggetto. Le attività di monitoraggio a frequenza discontinua sia degli inquinanti atmosferici (es. monitoraggio al camino del PRT) che delle emissioni di rumore (es. monitoraggio spot di 24-h al confine del PRT) non rientrano negli obiettivi del documento e non saranno quindi oggetto della Rete di Monitoraggio.

Gli obiettivi dichiarati dal proponente delle attività di monitoraggio previste nel documento in esame sono le seguenti:

- verifica dei valori di emissione di inquinanti in atmosfera e delle eventuali variazioni dello stato ante operam generate durante la fase di esercizio del PRT;
- verifica dei livelli di emissione sonora e delle eventuali variazioni del clima acustico locale derivanti dall'esercizio del PRT;
- implementazione di un sistema di allerta e gestione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione;
- comunicazione dei risultati del monitoraggio ambientale alle autorità competenti.

Il proponente dichiara che il progetto della Rete di Monitoraggio è stato redatto in accordo a quanto previsto dalle:

---

<sup>1</sup> Testo modificato dalla nota di chiarimenti del MATTM prot. n. 16702/DVA del 13.07.2017

- Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) - Indirizzi metodologici generali (Rev.1, 16/06/2014);
- Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) - Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Atmosfera (Cap. 6.1) (Rev.1, 16/06/2014);
- Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) - Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Agenti Fisici-Rumore (Cap. 6.5) (Rev.1, 30/12/2014).

Il documento è costituito da n.6 Capitoli che includono aspetti di tipo normativo, previsionale, ambientale, progettuale e gestionale.

## 2.4 OSSERVAZIONI E CRITICITÀ

Con nota LT-TAPIT-ITSK-00848 del 18/11/2016, la Società Proponente ha inviato il documento n° IAL00-ERM-643-Y-TAE-1044 Rev.02 Novembre 2016 dal titolo “Progetto della Rete di Monitoraggio”, che definisce il progetto della rete di monitoraggio in continuo delle emissioni degli inquinanti atmosferici - in termini di concentrazioni al suolo dei principali inquinanti atmosferici - e del rumore legato all’esercizio del Terminale di Ricezione (PRT) del gasdotto TAP.

Con nota prot. 33960 29/05/2017 Arpa Puglia, di intesa con ISPRA, richiedeva chiarimenti al MATTM sul testo della prescrizione A.24, in particolare si rilevava una apparente incongruenza nei termini “emissioni” e “superamento dei limiti di emissione”; visto che la prescrizione si rivolge al monitoraggio della qualità dell’aria (QA) nell’intorno del PRT, sembrava più corretto esprimersi in termini di eventuale superamento dei limiti di concentrazione determinabili attraverso la rilevazione in continuo degli inquinanti normati dal D.lgs. 155/10.

Con nota 16702/DVA del 13.07.2017, acquisita al protocollo di Ispra col n. 37841 del 27/07/2017 e di Arpa n. 46619 del 26/07/2017, il MATTM rispondeva chiarendo che il contenuto della prescrizione è corretto e viene confermato, con le sole modifiche, in luogo della dizione “superamento dei limiti di emissione” della dizione “**superamento dei limiti di immissione**”.

Con riferimento al testo della prescrizione A.24 del D.M. 223/2014 - riportato al paragrafo 2.1, che qui si intende richiamato - per quel che concerne la verifica di ottemperanza in oggetto, si osserva quanto di seguito riportato.

### **Componente/fattore ambientale: “Atmosfera”**

Il proponente ha individuato:

- posizione stazione monitoraggio in continuo di QA (AQ9): X (UTM 34N) 272467; Y (UTM 34N) 461523.

Riguardo questo aspetto, l'ARPA Puglia, in qualità di Ente di controllo territoriale, si riserva la possibilità di un sopralluogo di verifica del luogo interessato dalla stazione e la possibilità di presenziare/verificare, qualora lo ritenga opportuno, alle attività di monitoraggio in continuo (previa stipula di apposita Convenzione ISPRA/ARPA/TAP con oneri a carico del proponente come stabilito dall'Art. 2 del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 223/2014).

Inquinanti Atmosferici Oggetto di Monitoraggio: Ossidi di azoto (NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>); Monossido di Carbonio (CO). La strumentazione meteorologica a corredo è quella prevista dalla World Meteorological Organization (WMO).

Riguardo gli Inquinanti, sebbene sia stato incentrato su NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub> e CO, sarebbe opportuno integrare il monitoraggio con SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, O<sub>3</sub>, per una più completa analisi dello stato di QA, tutti previsti dal D.Lgs. 155/2010.

In merito ai sistemi di pre-allerta e allerta dell'eventuale superamento dei parametri di QA, si osserva che sarebbe opportuno fissare una soglia inferiore di pre-allerta pari al 75% del valore limite stabilito dalla legge (inferiore quindi all'80% individuato), in modo tale da pre-attivare le verifiche conseguenti.

### **Componente/fattore ambientale: “Agenti Fisici-Rumore”**

Per quanto riguarda il progetto della rete di monitoraggio in continuo del rumore, la documentazione presentata dalla Proponente risulta congruente ed esaustiva rispetto a quanto richiesto dalla prescrizione A.24 del D.M. 223/2014 di presentare una relazione semestrale sugli autocontrolli effettuati.

In qualità di Autorità di Controllo, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi senza preavviso, al fine di valutare la corretta applicazione di quanto previsto (previa stipula di apposita Convenzione ISPRA/ARPA/TAP con oneri a carico del proponente come stabilito dall'Art. 2 del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 223/2014).

**Alla luce di quanto esposto e per quanto sopra espresso, allo stato attuale si ritiene la presente prescrizione A.24 ottemperata a condizione che il progetto di monitoraggio degli inquinanti atmosferici sia integrato con SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, O<sub>3</sub>, per una più completa analisi dello stato di QA e che sia stabilita una soglia di pre-allerta pari al 75% del valore limite stabilito dalla legge.**